



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010: modifiche e ridenominazione in *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.*

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, in particolare l'art. 6, comma 14;
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 *Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- VISTO lo *Statuto di autonomia dell'Ateneo* emanato con Decreto Rettorale rep. 570/2023 del 1.8.2023, pubblicato sulla GU serie generale n.192 del 18.8.2023;
- VISTO il *Regolamento Generale di Ateneo* emanato con D.R. Rep. n. 240/2012, prot. n. 10568/I/003 del 28.5.2012;
- VISTO il *Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010*, emanato con DR Rep. 207/2017 prot. n. 36399/I/3 del 13.4.2017 - integrato e modificato con DR Rep. 630/2018 prot. n. 153987/I/3 del 5.10.2018 - DR Rep. 363/2020 prot. n. 129851/I/3 del 31.7.2020;
- CONSIDERATA opportuna la revisione del regolamento per meglio disciplinare il processo per la presentazione delle domande e per la valutazione delle attività dei docenti;
- RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico rep. n. 217/2022 del 3 ottobre 2022 *Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti della ricerca ai dipartimenti*, con la quale è stato approvato un nuovo modello inteso a dare maggior peso ad aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.10.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato la proposta di modifiche al suddetto regolamento e la sua ridenominazione in "*Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato*";
- RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo



DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, ridenominato **Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato**, come da testo deliberato dal Senato Accademico del 23.10.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023.

Art. 2

Il testo del **Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato** nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

Art. 4

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: *Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Personale > Personale docente e ricercatore*.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE BIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017 e secondo i principi definiti dall'art. 1, comma 8 dello Statuto, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale/istituzionale dei Professori e delle Professoressa, dei Ricercatori e delle Ricercatrici a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Bergamo ed è finalizzato all'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nelle progressioni biennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n. 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010 e all'art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017. In coerenza con l'art. 2 comma 10 dello Statuto vigente, le disposizioni seguenti, declinate al maschile per ragioni di leggibilità e comprensibilità, sono riferite a Professori e Professoressa, Ricercatori e Ricercatrici.
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - per data di primo inquadramento nelle progressioni economiche si intende quella:
 - a) in cui hanno preso servizio i Professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 citata ovvero quella da cui decorre l'opzione di cui all'art. 4 - Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011 citato;
 - b) da cui, per i Professori e Ricercatori assunti secondo le modalità del regime previgente alla Legge 240/2010 citata, decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - 1 Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011;
3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto ed è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione.

Art. 2 - Procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. La valutazione degli aventi diritto alla classe stipendiale superiore è svolta con la seguente cadenza temporale:
 - entro il primo semestre di ogni anno, per coloro che hanno maturato il requisito dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - entro il secondo semestre di ogni anno, per coloro che hanno maturato il requisito dal 1° gennaio al 30 giugno dello stesso anno.
2. Per individuare chi ha diritto alla valutazione, l'Amministrazione verifica la data di maturazione del biennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento.



Ai fini del calcolo del biennio, pertanto, l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento, fermo restando il requisito della presenza effettiva in servizio per un periodo di almeno 12 mesi.

La maturazione del biennio è ritardata di un anno per i Professori o Ricercatori a tempo indeterminato che, pur considerati valutabili, nel biennio solare utile alla maturazione dell'anzianità siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore alla censura, o a sanzione per violazione del codice etico.

La ritardata applicazione della maturazione dell'anzianità sarà applicata una sola volta anche nel caso di più sanzioni irrogate nel medesimo periodo di riferimento.

3. Al termine della verifica di cui al punto 2, l'Amministrazione pubblica nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyUnibg*) l'elenco dei valutabili e il rispettivo periodo di riferimento, dando comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutti i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, tramite comunicazione con e-mail istituzionale, onde consentire agli interessati le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni, effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
4. I valutabili, a seguito di pubblicazione di specifico bando, possono presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, tenendo conto che:
 - per le attività didattiche e gestionali occorrerà fare riferimento al **biennio accademico**, costituito da due anni accademici completi precedenti all'anno di maturazione del diritto, rammentando che l'anno accademico, ai sensi dello Statuto, inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre;
 - per le attività di ricerca e di terza missione occorrerà invece fare riferimento al **triennio solare** antecedente l'anno di maturazione del diritto.

Art. 3 - Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione biennale, le attività didattiche, di ricerca, di terza missione e gestionali effettivamente assolte nel periodo di riferimento.
2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo ad accertarne la veridicità a campione in misura non inferiore al 10%.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate, tenendo conto dei criteri di seguito individuati:
 - **attività didattica** (compito didattico, compito didattico aggiuntivo e compiti organizzativi interni) come definito nel "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari":



- a) nel periodo di riferimento, aver assolto il compito istituzionale assegnato dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, sulla base delle informazioni presenti sugli applicativi di Ateneo;

- **attività di ricerca e di terza missione:**

- a) nel triennio di riferimento, aver svolto attività di ricerca e terza missione in modo da conseguire un punteggio almeno pari a 1,2. Concorrono alla determinazione di tale punteggio:

- i prodotti scientifici pubblicati e inseriti nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. *Aisberg*) classificati secondo le specifiche contenute nella **Delibera rep. n. 217/2022 del Senato Accademico del 3 ottobre 2022, relativa alla assegnazione dei fondi di Ricerca** (All. 1) e pesati secondo la tabella di seguito riportata:

In riviste Scopus /Wos/ Fascia A ASN	In riviste scientifiche ASN	Capitoli e Curatele Scopus/ WoS	Capitoli e Curatele non indicizzati	Libri e Brevetti	Congressi Scopus/ Wos	Congressi e Articoli non indicizzati e non ASN
1	0,4	0,4	0,2	1	0,4	0,1

- le iniziative di *public engagement* finanziate dall'Ateneo, per le quali è riconosciuto al responsabile un peso di 0,2.

- b) il requisito di cui al punto a) è ridotto a **0,4** per quei valutabili che, nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto, per almeno 18 mesi, i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettori delegati, Direttori di Dipartimento, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio di Qualità;
- c) il requisito di cui al punto a) è ridotto a **0,8** per quei valutabili che, nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto, per almeno 18 mesi, i seguenti incarichi istituzionali: Delegati del Rettore, Direttori dei Centri di Ateneo, Presidi, Presidenti corsi di studio, Direttore di Struttura speciale, Direttore della Scuola di dottorato, Coordinatori di dottorato.

Prodotti ed iniziative di *public engagement* già oggetto di valutazione nel triennio precedente non possono concorrere al raggiungimento dei punteggi soglia come sopra determinati.

- **attività gestionali:**

- a) aver presenziato ad almeno il 30% dei Consigli di Dipartimento e ad almeno il 20% dei Consigli di corso di studio di appartenenza, a prescindere dalle assenze giustificate e/o consentite alla luce delle norme di stato giuridico. Per l'accertamento della percentuale delle presenze che formano oggetto di



autocertificazione, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Presidi dei singoli Dipartimenti;

- b) il requisito di cui al punto a) si considera soddisfatto, senza ulteriori accertamenti, per quei valutabili che, nel periodo di riferimento, abbiano ricoperto per almeno 12 mesi i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Direttore di Dipartimento.

4. Nei casi di assenza equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionato all'assenza. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la relazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca per il periodo relativo.

Art. 4 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è designata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da sei docenti universitari, tre dei quali con funzioni di supplente, scelti tra i non valutabili nell'anno di mandato, rispettivamente nei ruoli di professore di I fascia, professore di II fascia e ricercatore di ruolo.
2. La Commissione è nominata annualmente con Decreto rettorale. I lavori di ogni sessione valutativa devono concludersi entro 90 giorni dalla data di scadenza del relativo avviso.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tre componenti ed è integrata in caso di legittimo impedimento dei titolari dai supplenti; può svolgere la propria attività con modalità telematica.
5. Al termine dei lavori, la regolarità degli atti della Commissione è attestata dal Rettore.

Art. 5 - Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.
2. Il Decreto è pubblicato su *MyUnibg*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle motivazioni.

Art. 6 - Reclamo

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato al Rettore, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3.

Sul reclamo si esprime entro 45 giorni una Commissione di seconda istanza, nominata secondo le modalità di cui all'art. 3.



Art. 7 - Attribuzione della progressione biennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione biennale di cui ai citati D.P.R. 232/2011 e Legge 205/2017.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione della progressione biennale l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti da questo Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni biennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 8 - Norme transitorie

1. Limitatamente alle procedure di valutazione del personale che matura il diritto nel periodo 01/01/2023 - 31/12/2025, le attività verranno valutate sulla base dei criteri previgenti, richiamati nell'All. 2.



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE BIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

All. 1

Classificazione delle tipologie dei prodotti scientifici pubblicati e inseriti nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. Aisberg)

- 1) articoli su rivista indicizzata in Scopus o WoS o di Fascia A ai fini dell'ASN nel SSD del docente/ricercatore;
- 2) articoli su riviste scientifiche definite ai fini dell'ASN nel SSD del docente/ricercatore;
- 3) capitoli di libro e curatele distinguendo tra indicizzati in Scopus o WoS e non indicizzati;
- 4) libri – brevetti;
- 5) articoli su Atti di congressi distinguendo tra indicizzati in Scopus e non indicizzati in Scopus;

N.B.: ai fini della concorrenza al raggiungimento della soglia minima prevista per la valutazione delle attività di ricerca, **non** vengono considerati:

- all'interno delle tipologie 1) e 2): abstract, editoriali e recensioni. Per quello che riguarda le note a sentenza non verranno considerate brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive;
- all'interno della tipologia 3): abstract, editoriali, recensioni; per curatele si intendono solo le curatele con saggio introduttivo;
- all'interno della tipologia 4): manuali e testi meramente didattici;
- all'interno della tipologia 5): abstract, poster e articoli scientifici pubblicati in assenza di un processo di revisione tra pari (sono inclusi solo articoli scientifici in atti di conferenza con processo di revisione tra pari). In ogni caso non saranno considerati come atti di convegno articoli, seppur dotati di ISBN o ISSN, disponibili solo su supporto locale.



REGOLAMENTO DI ATENEО PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE BIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

All. 2

Criteri di valutazione del personale che matura il diritto nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2025

a) Compito istituzionale (compito didattico, compito didattico aggiuntivo e compiti organizzativi interni):

- i) aver assolto nel triennio accademico di riferimento, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai "Registri delle attività svolte dai Professori e dai Ricercatori", il compito istituzionale come previsto dall'art. 4 e 5 del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari", assegnati dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo; Si ritiene comunque giustificato uno scostamento massimo del 10% rispetto a quanto indicato nei citati art. 4 e 5 del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari";
- ii) aver compilato in modo completo e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;

b) attività di ricerca:

- i) nel quadriennio solare di riferimento, aver pubblicato e inserito nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. Aisberg) tre prodotti scientifici nelle categorie:
 - 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions;
 - 1.2 Contributi in volume - Book chapters;
 - 1.3 Libri - Books;
 - 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings.Per quanto riguarda la data di pubblicazione fa fede quella riportata in Aisberg
- ii) il requisito di cui al precedente punto è ridotto a due prodotti per quei valutabili che, nel quadriennio accademico di riferimento, abbiano ricoperto, per almeno due anni accademici, i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettori delegati, Direttori di Dipartimento, Presidenti di strutture didattiche interdipartimentali;

c) attività gestionali, nel triennio accademico di riferimento:

- i) aver presenziato ad almeno il 70% dei Consigli di Dipartimento di appartenenza, tenuto conto delle assenze giustificate e/o consentite alla luce delle norme di stato giuridico. Aver comunque presenziato ad almeno il 20% dei Consigli del Dipartimento di appartenenza. Per il calcolo della percentuale delle presenze, che formano oggetto di autocertificazione, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Presidi dei singoli Dipartimenti;
- ii) il requisito di cui al presente punto c) si considera soddisfatto, senza ulteriori accertamenti, per quei valutabili che, nel triennio accademico di riferimento, abbiano ricoperto per almeno due anni accademici i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Senatore accademico, Membro del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Presidente di strutture didattiche interdipartimentali, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.
Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionato all'assenza.